

COMUNE DI LOMAGNA

Provincia di Lecco

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI LOMAGNA E GLI ENTI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT NEI GIORNI 12, 13 e 14 GIUGNO 2026

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Lomagna, nella
residenza comunale,

TRA

Il **Comune di Lomagna** (di seguito AP – Amministrazione Procedente) con sede in via Fratelli Kennedy n.20, Codice fiscale e P.I. 00504810136, legalmente rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, in qualità di _____ in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ e ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

E

_____ (di seguito EP – Ente Partner), con sede legale in Via _____ n. _____ a _____ (____), Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, (eventuale) iscritto al Runtis al n. _____ in data _____, rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, in qualità di rappresentante legale,

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale è stato disposto di:
 - ✓ realizzare la Festa dello sport 2026 nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2026;
 - ✓ attivare un procedimento ad evidenza pubblica per individuare soggetti operanti in ambito sportivo, sociale e associativo, ivi inclusi enti del Terzo settore, associazioni e società sportive, cooperative e altri soggetti giuridici, con cui collaborare per l'organizzazione della festa dello sport per l'anno 2026 nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - ✓ approvare l'accordo di collaborazione tra il Comune di Lomagna e gli enti partner per la realizzazione della festa dello sport nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2026;
- la determinazione n. ____ del _____ con la quale è stato approvato il relativo "Avviso Pubblico", nel quale sono stati esplicitati la finalità e l'oggetto del procedimento, la durata del Partenariato, il quadro progettuale ed economico di riferimento, i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione delle proposte, la conclusione del procedimento;
- la determinazione n. ____ del _____ con la quale sono stati selezionati gli Enti Partner con cui progettare in modo condiviso le iniziative della festa anno 2026;
- la determinazione n. ____ del _____ con la quale, al termine dei lavori del Tavolo di progettazione condivisa, si è provveduto all'approvazione dei relativi verbali e del Progetto Definitivo;

Tutto ciò premesso e considerato,

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Oggetto dell'accordo è l'attivazione di un partenariato pubblico/privato per l'individuazione di soggetti operanti in ambito sportivo, sociale e associativo, ivi inclusi enti del Terzo settore, associazioni e società sportive, cooperative e altri soggetti giuridici, disponibili a collaborare con questo Ente nell'organizzazione delle iniziative della festa dello sport per l'anno 2026.

Art. 2 – Durata

L'accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 14/06/2026.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Art. 3 – Progettazione condivisa

La progetto condivisa di cui al presente accordo si fonda sui seguenti documenti, che qui si intendono integralmente richiamati:

- l'“**Avviso Pubblico**”, approvato con determinazione dirigenziale n. ____ del _____;
- la **documentazione del progetto** presentata dall'EP in sede di selezione;
- il **Progetto Definitivo (PD)**, ossia l'elaborato progettuale, approvato dall'AP a seguito dell'attivazione del Tavolo di progettazione condivisa;
- i **Verbali delle sessioni del Tavolo di progettazione condivisa**, redatti dal Responsabile del procedimento.

Art. 4 – Rapporti tra le parti

L'assetto organizzativo delle relazioni tra AP ed EP, finalizzato alla governance della festa nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo dei relativi servizi/interventi resi alla comunità, è definito sulla base dei documenti di cui al precedente art. 3.

Le parti si impegnano reciprocamente ad uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dal presente atto, al generale principio di correttezza e buona fede, nonché a salvaguardare e valorizzare la natura collaborativa della partnership.

Art. 5 – Impegni dell'AP

Al fine di sostenere il nascente partenariato, l'AP intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti:

- a) € 2.500,00 quale importo massimo per partecipare alle spese di organizzazione;
- b) utilizzo gratuito nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2026 del Parco Giochi di Via S. Pellico e delle eventuali attrezzature funzionali al regolare svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quadro elettrico, transenne, ecc.);
- c) pubblicizzazione delle iniziative della festa attraverso il sito internet istituzionale e gli altri canali di comunicazione di cui dispone;
- d) utilizzo del logo istituzionale su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative afferenti alla festa;
- e) redazione e messa a disposizione del piano di emergenza ed evacuazione tipo e di un vademecum sui principali obblighi normativi.

Il budget comunale concorre a coprire i costi per l'organizzazione delle iniziative e attività previste per la festa dello sport, mentre le altre voci di costo derivante dalla proposta progettuale presentata dagli Enti partner selezionati rimangono esclusivamente in capo a quest'ultimi.

Art. 6 – Ruolo ed impegni dell'EP

L'EP individuato dovrà:

- 1) utilizzare gli spazi del Parco Giochi di Via S. Pellico per organizzare:
 - ❖ attività sportive (a titolo esemplificativo: lezioni, tornei, esibizioni, ecc.);
- 2) porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge in materia di sicurezza e pubblico spettacolo;
- 3) assicurare i propri volontari sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi;
- 4) stipulare un'apposita polizza assicurativa, per un'idonea copertura di eventuali danni arrecati a persone o cose, per tutta la durata della presente convenzione.

L'EP si impegna a:

- realizzare i servizi/interventi oggetto del presente accordo secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- realizzare le proposte innovative/integrative concordate in sede di progettazione condivisa, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie.
- realizzare le attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente accordo e dal progetto condiviso;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti, agevolando le attività di coordinamento e monitoraggio dell'AP;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'EP è responsabile della realizzazione delle attività del progetto nei termini che seguono.

L'Ente _____, in qualità di Partner _____, realizzerà l'attività sotto descritte, mettendo a disposizione risorse umane ed economiche proprie.

Nel dettaglio si impegna a svolgere le seguenti attività/servizi:

Art. 7 – Quadro economico

Le parti danno atto che il valore complessivo della progettazione condivisa oggetto del presente atto risulta stimato come segue:

- Euro 2.500,00 risorse proprie dell'AP;
- Le risorse proprie dell'EP aderente.

Le parti danno altresì atto che il budget sopra quantificato è stato stimato sulla base dell'esperienza pregressa.

Art. 8 - Responsabilità

L'EP si assume ogni responsabilità in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto dall'accordo.

L'EP dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi per tutti i danni a persone (compresi i dipendenti) o a cose derivanti dallo svolgimento delle predette attività, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

L'EP, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione al servizio prestato, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'EAP, dovrà prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00;
- massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona danneggiata.

L'EP consegnerà su richiesta all'AP copia di dette polizze, debitamente quietanziate, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'AP ogni eventuale successiva variazione.

L'EP si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza del presente accordo.

Art. 9 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente il presente accordo, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente atto, gli EP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'AP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 – Monitoraggio delle attività, oggetto dell'accordo

L'AP assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto dell'accordo, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

Art. 11 – Tutela della riservatezza dei dati personali

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto di collaborazione.

Il soggetto titolare degli stessi è il Comune di Lomagna.

Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente atto, la cui titolarità resta in capo all'AP.

Responsabile del trattamento per gli EP è il Rappresentante legale, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Lomagna è il dott. Origlia Umberto.

Art. 12 – Eventuali inadempimenti e penali

Le parti concordano che gli ambiti prioritariamente deputati alla verifica sull'andamento dei diversi servizi/interventi ed alla discussione/eliminazione di eventuali criticità, sono quelli previsti dal complessivo assetto organizzativo della progettazione condivisa.

L'AP si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'EP con il presente atto. L'EP si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dall'AP.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, l'AP le segnalerà all'EAP, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

L'EP potrà risultare oggetto di penalità qualora:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- si renda colpevole di inadempienze o negligenze nella qualità dei servizi/interventi;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dal Comune, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze/diligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni del presente atto in ordine alla tutela della privacy e/o delle condizioni di lavoro degli operatori.

In tali casi, l'AP procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'EP a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso l'EP non adempia nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, l'AP disporrà l'applicazione di una penale quantificata da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 500,00= in relazione al grado dell'inadempienza rilevata. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

Art. 13 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente accordo può essere risolto dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EP, l'AP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- ✓ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un EP;
- ✓ interruzione non motivata delle attività;
- ✓ difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- ✓ quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- ✓ violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- ✓ violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 14 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Lecco.

Art. 16 – Registrazione

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula ed eventuale registrazione del presente accordo sono da intendersi a carico dell'EP richiedente. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme del codice civile.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Le parti dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Lomagna

Per l'Ente Partner
